

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1953

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NENNI PIETRO, PERTINI, MALAGUGINI, ALBARELLO, ALBIZZATI, AMADEI, ANDÒ, ANGELINO, BASSO, BENSI, BERARDI, BERLINGUER, BERNARDI, BETTOLI, BOGONI, BONOMELLI, BRODOLINI, CACCIATORE, CAPACCHIONE, CAVALIERE ALBERTO, CONCAS, CORONA ACHILLE, CURTI, DE LAURO MATERA ANNA, DELLA SETA, DE MARTINO FRANCESCO, DI NARDO, DI PRISCO, DUCCI, DUGONI, FARALLI, FERRARI FRANCESCO, FERRI, FIORENTINO, FOA, FORA, GAUDIOSO, GATTI CAPORASO ELENA, GERACI, GHISLANDI, GUADALUPI, GUGLIELMINETTI, JACOMETTI, LAMI, LENOCI, LIZZADRI, LOMBARDI RICCARDO, LOPARDI, LUZZATTO, MAGNANI, MANCINI, MARANGONE VITTORIO, MASINI, MATTEUCCI, MAZZALI, MERIZZI, MEZZA MARIA VITTORIA, MINASI, MUSOTTO, NENNI GIULIANA, PIERRACCINI, PIGNI, RICCA, RIGAMONTI, RONZA, SAMPIETRO GIOVANNI, SANSONE, SANTI, SCHIAVETTI, STUCCHI, TARGETTI, TOLLOY, TONETTI, VECCHIETTI, ZANNERINI

Annunziata il 15 dicembre 1955

Abrogazione dell'articolo 31 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e delle norme ad esso correlative sul collegamento delle liste e sul premio di maggioranza

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da più parti, anzi, ben può dirsi, da tutte le parti della Camera, si sono levate, nel corso degli scorsi mesi, voci contrarie al mantenimento della legge elettorale secondo la quale si sono effettuate le elezioni dei Consigli comunali nel 1951 e 1952, e proposte, e assicurazioni, queste da parte governativa, di volerla modificare. Più di una proposta di legge di iniziativa parlamentare è stata presentata, da tempo, su questo argomento, e ripetutamente è stato annunciato che sarebbe stato presentato anche un disegno governativo in proposito, sulla cui preparazione non sono mancate notizie o indiscrezioni. Sino ad oggi,

tuttavia, né questo testo è stato presentato al Parlamento, né è stata iniziata la discussione delle accennate proposte di legge. Siamo ormai a mezzo dicembre, e non più di cinque mesi ci separano dalla data ultima possibile per le elezioni amministrative.

Per l'osservanza delle norme e delle scadenze di legge, e per considerazioni politiche, e, diremmo morali, non è pensabile che le elezioni dei Consigli comunali, già prorogati di un anno oltre il loro termine normale, possano essere ulteriormente rinviati. Urge pertanto l'adozione di una norma legislativa che modifichi la legge elettorale vigente, e dia modo di effettuare le prossime elezioni

secondo un sistema che meglio appaia rispondente alle esigenze obiettive di tali elezioni, e risponda alle condizioni che, stando alle ripetute dichiarazioni espresse da ogni parte politica, corrispondono al consenso che dobbiamo ritenere comune.

A ciò è volta la presente proposta di legge, con la quale si tende ad adottare le necessarie modifiche della legge anteriore, limitandole ai punti essenziali, per modo da rendere più semplice il lavoro legislativo, e più spedito, e tempestivo, il suo itinerario.

La nostra proposta perciò si riferisce esclusivamente alla facoltà di collegamento tra le liste e al premio di maggioranza, nei comuni della categoria di maggior popolazione, tra le due previste dalla legge 1951; e per tutto il resto lascia immutata la legge vigente.

Limitandosi così alla parte essenziale, è sufficiente, in un unico articolo di legge, disporre la abrogazione dell'articolo 31, che prevede la facoltà di collegamento, e apportare le conseguenti modifiche agli articoli 12, 30, 32, 33 e 63, che ai collegamenti pure si riferiscono, e per la parte che ai collegamenti medesimi è connessa; disporre quindi l'abrogazione della prima parte del n. 1 dell'articolo 63, che prevede il premio di maggioranza; e stabilire espressamente, infine che la ripartizione dei seggi dei Consigli comunali, nei comuni di questa categoria, si effettua, in ogni caso, col sistema proporzionale, al modo dalla legge medesima del

1951 previsto per i casi che una lista o gruppo di liste avesse superato i due terzi dei voti, o che due o più avessero raggiunto la medesima più alta cifra, e che con la presente viene estesa, egualmente, per tutte le elezioni in questa categoria di comuni, quale che ne sia il risultato.

In tal modo, adottando queste brevi modificazioni e lasciando per tutto il resto immutate le disposizioni del testo unico del 1951, le prossime elezioni si faranno con il sistema elettorale che corrisponde ai giudizi espressi da più parti. Se, dunque, si manterrà fede alle dichiarazioni fatte, se si vorrà portare ad effetto quanto si è detto e si è promesso più volte, non dubitiamo che largo sia, e pressoché unanime, il consenso degli onorevoli colleghi, talché concordemente al più presto si possa provvedere a regolare una materia importante, cui si volge l'attenzione non esente da preoccupazione, di molta parte della cittadinanza, materia che deve essere al più presto definita in modo che certa sia, e tempestiva, la determinazione del sistema secondo il quale si terranno le prossime elezioni dei Consigli comunali nei centri maggiori.

Sottoponiamo pertanto all'attenzione degli onorevoli colleghi la proposta dell'articolo unico seguente, confidando di recare, così, utile contributo perché sia portato tempestivamente ad adempimento un proposito e un impegno, che non sono soltanto di nostra parte.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 31 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto presidenziale 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato.

Sono conseguentemente abrogate le norme relative al collegamento delle liste contenute negli articoli 12, 30, 32, 33 e 63 del predetto testo unico.

È altresì abrogata la prima parte del n. 1 dell'articolo 53 dello stesso testo unico. Il riparto dei seggi è effettuato, in ogni caso, proporzionalmente tra tutte le liste, in base alla loro cifra elettorale, col procedimento indicato nella seconda parte del n. 1 dell'articolo 63 e richiamato dal penultimo comma dell'articolo 63 e dall'articolo 64 del testo unico predetto.